



U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2

PROCEDURA INFORMALE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - ex articolo 30 Decreto Legislativo n. 163/2006 – DEL
SERVIZIO BAR / RIVENDITA GIORNALI
PRESSO L'ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI FABRIANO - PRESIDIO
OSPEDALIERO "E. PROFILI" E DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI AFFERENTI ALLA MEDESIMA SEDE
OPERATIVA.
(CIG. N. 6483749EEC).

CHIRIMENTO n. 2.

Si riportano di seguito i chiarimenti della scrivente SA relativi ad altrettanti quesiti posti al sottoscritto R.U.P. in relazione alla procedura di gara di cui all'oggetto:

QUESITO n. 1

(...) si chiede di precisare se, trattandosi di procedura di gara per l'affidamento in concessione di un servizio, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, siano da considerarsi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 118 D.Lgs. n. 163/2006, peraltro non espressamente richiamato nella documentazione di gara, sebbene le succitate disposizioni vi facciano implicito riferimento;

RISPOSTA n. 1

Il disposto dell'articolo 118 D.Lgs. n. 163/2006 deve ritenersi - ad ogni effetto - interamente richiamato nella presente procedura di gara.

QUESITO n. 2

(...) si chiede di precisare se, la richiesta di indicazione del nome dell'impresa subappaltatrice sia effettivamente obbligatoria già in fase di offerta, considerato che - con sentenza n. 9/2015 - l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui "l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all'art. 107, comma 2, DPR 207/2010";

RISPOSTA n. 2

Condividendo l'orientamento del Consiglio di Stato in merito a quanto espresso con sentenza n. 9/2015, si rappresenta quale semplice facoltà dell'operatore economico concorrente procedere ad indicare - già in fase di presentazione dell'offerta - il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

Si conferma tuttavia l'obbligo per le imprese candidate di esprimere – sin dall'atto di redazione della dichiarazione sostitutiva unica (e di ogni ulteriore documentazione di gara, se ed in quanto previsto) - la propria volontà di ricorrere (o meno) all'istituto del subappalto.

QUESITO n. 3

(...) in conseguenza di quanto segnalato al precedente punto 2), si chiede di precisare se la richiesta di produrre i documenti necessari a dimostrare il possesso – da parte della impresa subappaltatrice – dei requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale sia effettivamente obbligatoria già in fase di offerta o se, come usualmente avviene, possa essere differita ad un momento successivo, prima dell'esecuzione delle attività/ servizi affidati in subappalto;

RISPOSTA n. 3

In coerenza con la risposta n. 2 del presente comunicato, i documenti necessari a dimostrare il possesso – da parte della impresa subappaltatrice – dei requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale, si intende differita alla fase antecedente all'avvio del servizio.

QUESITO n. 4

(...) si chiede di precisare (...) se il valore percentuale delle attività/servizi affidati in subappalto debba essere calcolato in ragione del canone di concessione offerto dall'impresa concorrente oppure in relazione al fatturato stimato del bar;

RISPOSTA n. 4

Il relazione al canone di concessione offerto dall'impresa concorrente.

QUESITO n. 5

(...) si chiede di precisare se nel modello di offerta economica vada indicato l'importo annuo (base d'asta 110.000 €/anno) oppure per 5 anni (base d'asta 550.000 €/5anni);

RISPOSTA n. 5

Alla trentesima aliena della pag. n. 2 dello schema di offerta economica (allegato "E" al capitolato di gara) va indicato l'importo complessivo relativo all'intero periodo di durata contrattuale fissato in anni 5; alla successiva alinea il dettaglio della cifra offerta per il singolo anno. In ultimo, nella parte dedicata all'indicazione del rialzo sulla base d'asta andrà indicata la percentuale calcolata sul singolo anno / € 110.000,00 + IVA / anno.

Tuttavia, una eventuale, differente, redazione dello schema di offerta economica non costituisce valido motivo di non accettazione dell'offerta stessa, purché non generi alcuna delle circostanze rappresentate all'articolo 2 del disciplinare di gara (rif. sez. offerta economica).

QUESITO n. 6

(...) in riferimento all'articolo 2 – B) documentazione tecnica – computo metrico estimativo – si richiede se su tale computo dovranno essere riportati sia gli importi degli impianti, sia gli importi per gli arredi. A Tale proposito si chiede di precisare quali spese verranno compensate;

RISPOSTA n. 6

Nel computo metrico estimativo dovranno essere riportati unicamente i costi relativi ad impianti / interventi tecnici. La SA compenserà unicamente detti costi.